



COMUNE DI TRENTO

Servizio Edilizia privata e SUAP

via Brennero, 312 | 38121 Trento
tel. 0461 884578 | fax 0461 884878
servizio.ediliziaprivata@pec.comune.trento.it

Fasc. 6.3.3/2019/25

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20).
Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo

@ Servizio Edilizia privata e SUAP
A tutti i tecnici

Oggetto: Indicazione operativa – disposizioni in tema di **“presentazione di titolo abilitativo superiore in luogo di quello inferiore utilizzabile”**.

La presente indicazione operativa si rende necessaria al fine di chiarire alcuni aspetti in ordine alla legittimità ed efficacia dei titoli abilitativi nel caso in cui vengano presentati titoli superiori a quelli previsti dalla norma edilizia (ad esempio presentazione di SCIA per lavori soggetti CILA o presentazione di CILA per lavori soggetti a COL).

La sentenza del Consiglio di Stato n. 8032/2020, che qui si allega, nonostante affronti il tema dell'applicabilità dell'istituto della “fiscalizzazione” degli abusi edilizi di cui all'art. 38 del TU Edilizia alla DIA o SCIA, risolvendola in senso positivo, precisa anche che l'atto abilitativo inadeguato (s.c.i.a al posto del dovuto permesso) non solo è inefficace, ma va eliminato dall'ordinamento.

A tal proposito il Consiglio di Stato in un passaggio della sentenza chiarisce che: “Se pertanto il privato ha sempre la possibilità di optare per il permesso di costruire, laddove gli sarebbe possibile agire tramite semplice d.i.a. (oggi s.c.i.a.) non vale il reciproco, per cui nei casi in cui è ritenuto necessario l'avallo esplicito dell'intervento, l'utilizzo di qualsivoglia altra forma di comunicazione, ivi comprese quelle nuove introdotte nel tempo (si pensi alla c.d. comunicazione inizio lavori -C.I.L.- o comunicazione inizio lavori asseverata -C.I.L.A.) appare sostanzialmente inutile” (capo 14 pag. 6 della sentenza).

Tale indicazione emerge anche dalla lettura combinata degli artt. 6, 6bis, 10 e 22 del T.U. edilizia. Il legislatore nella redazione del testo utilizza la tecnica legislativa del “fatto salvo”, “gli interventi non riconducibili a” ad eccezione di quanto indicato all'art. 10, dove esordisce con “Costituiscono interventi”. Mentre l'ultimo comma dell'art.

**Sede legale:**

via Belenzani, 19 | 38122 Trento | C.F. e P. IVA: 00355870221
tel. 0461/884111 | fax 0461/889370 | www.comune.trento.it



22 dedicato alla SCIA stabilisce che “È comunque salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio di permesso di costruire per la realizzazione degli interventi di cui al presente Capo [...]”.

Pertanto, dalla lettura delle norme su indicate è evidente che **l'interessato può sempre optare per l'utilizzo del titolo superiore anche nei casi in cui sarebbe possibile agire con un titolo abilitativo inferiore (non viceversa)**. Per analogia, quindi, qualora l'interessato presenti, ad esempio, una SCIA per lavori soggetti a Cila, questa è da ritenersi legittima ed efficace.

visto

*Il Capoufficio
geom. Manuel Vescovi*



LA DIRIGENTE

arch. Elisabetta Miorelli

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (art. 3 bis D.Lgs. 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs. 39/93)